

## DECISIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 09/03/2026

**OGGETTO: Servizio di formazione e di aggiornamento in ambito salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il personale di Milanospport S.S.D. S.p.A. a valere sul Conto Formazione FONDIMPRESA, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. CIG BA7536653E – REP.21/2026. Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**Rilevato** che Milanospport S.S.D. S.p.A. per lo svolgimento delle proprie attività necessita del servizio di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza, rischio basso e alto, nei luoghi di lavoro per il personale designato al primo soccorso (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al primo soccorso) in osservanza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 ed ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025;

**Considerato** che l'attività formativa di cui sopra può essere finanziata attraverso l'utilizzo di risorse accantonate sul proprio Conto Formazione Fondimpresa, garantendo così la copertura dei costi senza oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale;

**Rilevato** che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

**Dato atto** che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

**Appurato** che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";



- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Dato atto** che con nota prot. n. 74/2026 del 09/02/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola la società E-WORK S.p.A. con sede legale a Milano in Via Teocrito nr. 47, C.F./ P.IVA 13063380151, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritto su Sintel;

**Precisato** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto;

**Rilevato** che con offerta n. protocollo informatico Sintel nr.1771250181933 presentata il 16/02/2026 la società E-WORK S.p.A si è dichiarata disposta ad eseguire quanto in oggetto, dietro pagamento del corrispettivo pari ad € 7.677,00 (euro settemilaseicentosestantasette/00) oltre I.V.A.;

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Rilevato** che nulla osta all'affidamento alla società E-WORK S.p.A. con sede legale a Milano in Via Teocrito nr. 47, C.F./ P.IVA 13063380151, del Servizio di formazione e di aggiornamento in ambito sicurezza sul luogo di lavoro per il personale di Milanospport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – CIG BA7536653E – REP. 21/2026, dietro pagamento del corrispettivo pari a € 7.677,00 (euro settemilaseicentosestantasette /00) oltre I.V.A.;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

## DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di affidare il Servizio di formazione e di aggiornamento in ambito salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il personale (RLS ed Addetti al primo soccorso) di Milanospport S.S.D. S.p.A. a valere sul Conto Formazione FONDIMPRESA mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – CIG BA7536653E – REP. 21/2026, alla società E-WORK S.p.A, con sede legale a Milano in Via Teocrito nr. 47, C.F./ P.IVA 13063380151, dietro pagamento del corrispettivo pari a € 7.677,00 (euro settemilaseicentosestantasette /00) oltre I.V.A.; si precisa che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

La prestazione di cui al servizio suddetto è da intendersi comprensiva di formazione per un numero massimo di 700 utenti suddivisi per tipologia lavorativa e per una durata di 18 mesi decorrenti dalla data dell'ordine/comunicazione del Responsabile Unico del Progetto.



- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 3) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 e s.m.i.;
- 4) di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 5) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;
- 6) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) di dare atto che la spesa pari ad € 7.677,00 (euro settemilaseicentosestantasette /00) oltre I.V.A., trova copertura nel bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

**Milanosport SSD S.p.A.**  
Il Direttore Generale  
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti

Firmato digitalmente